



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR - PAVIA**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884 - fax. 0382.1722084
e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it –
Web: www.icdicorsocavourpv.it – C.F. 96069400180 - Codice univoco: UF4QFG

Circolare n. 106

Pavia, 21-11-2018

Al Personale Docente e ATA
IC di Corso Cavour

Oggetto: Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro per raggiungimento del limite d'età

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico è stato abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 confluito nell'art. 509, comma 5 del decreto legislativo n. 297/1994.

Tuttavia, l'art. 1, comma 257 della legge 208/2015 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età. Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio oltre il limite di età per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che nel 2018 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

E' inoltre necessario richiamare l'attenzione su quanto previsto dalla l. 125/2013, la quale fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 24, c. 4 della l. 201/2011 (riforma Fornero), ha statuito che il limite per il collocamento d'ufficio (65 anni per i dipendenti dello Stato) non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

I provvedimenti per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite d'età, dovranno essere emessi dalle istituzioni scolastiche entro il 28 febbraio 2018 e trasmessi, via PEC, a UST e all'INPS.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefano GORLA**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)